



Tesserae iuris

Journal homepage: <https://journals.uniurb.it/index.php/tesseraeiuris>
ISSN: 2724-2013; e-ISSN: 3035-1146



CITATION

Navarra, M. (2025). '*Norma*' nella legislazione tardoantica. Profili lessicali e semantici. *Tesserae iuris*, 6(2).
<https://doi.org/10.14276/2724-2013.5746>

DOI

10.14276/2724-2013.5746

RECEIVED

2026-04-12

ACCEPTED

2026-04-27

PUBLISHED

2026-06-17

PEER REVIEW HISTORY

double blind review

COPYRIGHT

2025 © The Authors



This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PERUGIA
CARLO BO

SBA
SETTORE
BIBLIOTECHE
DI ATENEIO

'*Norma*' nella legislazione tardoantica. Profili lessicali e semantici

Marialuisa Navarra (Università di Perugia)

marialuisa.navarra@unipg.it

ABSTRACT

This paper examines the meanings and uses of the term *norma*, absent from the language of classical jurists, in Late Antique legal sources, with particular focus on fourth- and fifth-century AD texts, in which it first emerges.

Il presente articolo esamina i significati e gli usi del termine "norma", assente dal linguaggio dei giuristi classici, nelle fonti giuridiche della tarda antichità, con particolare attenzione ai testi del IV e V secolo d.C., nei quali compare per la prima volta.

‘NORMA’ NELLA LEGISLAZIONE TARDOANTICA. PROFILI LESSICALI E SEMANTICI

MARIALUISA NAVARRA
Università di Perugia

ABSTRACT: This paper examines the meanings and uses of the term *norma*, absent from the language of classical jurists, in Late Antique legal sources, with particular focus on fourth- and fifth-century AD texts, in which it first emerges.

KEYWORDS: *Norma*, *Codex Theodosianus*, late antique legislation, imperial chancery terminology.

FONTI: Fragm. Vat. 287, CTh. 6.22.8, CTh. 6.26.9, CTh. 6.27.3, CTh. 7.21.3, CTh. 7.22.11, CTh. 7.4.30, CTh. 8.5.17.1, CTh. 10.10.34, CTh. 12.6.21, CTh. 13.11.2, CTh. 16.5.58, CTh. 16.10.10, Nov. Maior. 6.3, Cic. *Leg.* 2, 61, Cic. *Orat.* 2, 178, Aug. *C. Iul. opus imp.* 2, 151, Aug. *Sermo* 51, 18, Veget. *De re milit.* 2, 4, 3.

1. Premessa

Nelle fonti giuridiche romane il termine *norma*, del tutto estraneo al vocabolario dei giuristi classici – ma non a quello delle fonti letterarie già di età tardo repubblicana –, appare all'improvviso nel lessico della cancelleria tardoimperiale. Se tale tardiva emersione sia casuale oppure frutto di una vera e propria scelta dei funzionari preposti alla redazione dei provvedimenti imperiali è un'incognita che, allo stato delle fonti, è verosimilmente destinata a permanere. La dottrina romanistica non pare avere sinora affrontato espressamente la questione. Neppure Riccardo Orestano – al quale si deve un ampio studio in cui ha tracciato il percorso secolare, articolato e complesso che conduce alla nozione moderna di norma¹ – ha posto il problema. Nel procedere rapidamente a una ricognizione delle occorrenze e dei significati di questa «parola latina e antichissima», Egli perviene a qualificare il vocabolo, nelle fonti giuridiche romane, come una «Cenerentola [...] Stentata la sua vita, ancillari le sue funzioni, ristretti i suoi impieghi»². Parole perentorie che non sembrano avere incoraggiato l'avvio di ulteriori ricerche sul termine *norma* nel latino giuridico.

1 ORESTANO, *Norma*, 313-350.

2 ORESTANO, *Norma*, 317.

Il presente contributo si propone di percorrere proprio tale prospettiva, al fine di verificare usi e accezioni di *norma*, in particolare nelle costituzioni imperiali dei secoli IV e V d.C., attraverso un'analisi puntuale dei singoli testi che rappresentano, se non veri e propri antecedenti storici, quantomeno la premessa dei successivi sviluppi che condurranno alla nozione moderna di norma³. Parallelamente, la ricognizione delle principali occorrenze nelle fonti letterarie intende offrire suggestioni circa possibili influenze culturali sugli estensori dei provvedimenti in esame, che possono avere concorso alla comparsa di *norma* nelle fonti giuridiche di età tardoantica.

2. *Norma* nei vocabolari e nei lessici

Nella prospettiva metodologica qui assunta – secondo cui la storia del diritto è anche storia delle parole – appare preliminarmente opportuno richiamare l'etimologia di *norma* nella lingua latina.

A tale proposito, il dizionario di Ernout e Meillet⁴, che rappresenta tuttora un punto di riferimento autorevole, ipotizza che il termine sia stato mutuato dall'accusativo greco γνῶμον attraverso un'intermediazione etrusca; inoltre, sotto il profilo semantico, precisa che *norma* indica primariamente la squadra (équerre), ossia lo strumento utilizzato per tracciare angoli retti⁵, per poi assumere, in senso traslato, il significato di regola o linea di condotta. Già il Forcellini⁶ aveva peraltro posto in evidenza la concreta matrice dell'accezione originaria del termine, corredando tale rilievo con pochi esempi tratti dalle fonti letterarie⁷.

Passando ai principali dizionari enciclopedici di diritto romano, Adolf Berger, alla voce *norma*⁸, attribuisce al termine, nel lessico delle fonti giuridiche romane, il significato di «a legal principle, a norm» e rileva – come già anticipato in apertura – la sua attestazione esclusivamente nelle costituzioni postclassiche e giustinianee. L'*Handlexicon* di Heumann e Seckel, invece, distingue tre possibili accezioni di *norma* nelle fonti giuridiche romane – 1. Norm, Vorschrift; 2.

3 Per essa e sul suo «congegno» vd., per tutti, BETTI, *Diritto romano* I, 4-7.

4 *Dictionnaire étymologique*, 444. In termini simili l'Oxford Latin Dictionary, s.v. *norma*, 1189, che individua, esemplificandoli, i due significati del lemma.

5 Come attestato in Vitr. 7, 3: *anguli ad normam respondentis*. Vd. *infra* n. 61.

6 *Totius Latinitatis Lexicon*, s.v. *norma*, 178.

7 Il *Thesaurus Linguae Latinae*, invece, non può essere utile ai nostri fini perché la lettera 'N' non è completa e non arriva ancora a *norma*.

8 *Encyclopedic Dictionary*, 598.

Maß, Größe; 3. Menge, Summe⁹ – fornendo per ciascuna di esse esempi tratti unicamente dal Codice Teodosiano.

Nel loro complesso, tali dati convergono nel confermare che l’ingresso del termine nel lessico giuridico non è originario, bensì costituisce un’acquisizione tarda, legata agli impieghi che esso assume nelle costituzioni imperiali.

3. Dati statistici

L’interrogazione di *Amanuensis* – utile strumento di ricerca – consente di corroborare pienamente tale primo significativo risultato: *norma* ricorre più volte, ma soltanto in fonti tardoantiche; è, invece, del tutto assente nelle *Institutiones* gaiane e nei *Digesta* giustiniane. Ne consegue che *norma* è vocabolo che non appartiene al lessico giurisprudenziale nel quale, piuttosto, ricorre frequentemente il sinonimo *regula*¹⁰. A esiti pienamente convergenti conduce altresì la consultazione di BIA-net.

Si presenta, di seguito, una tabella riassuntiva che rende conto dello spoglio effettuato e offre dati che, anche sotto il profilo meramente statistico, sono di non trascurabile significatività¹¹.

Gai.	Fragm. Vat.	CTh.	Nov. posttheod.	D.	I.	C.
0	1	12	1	0	4	3

Come emerge dai dati raccolti, la prima attestazione di *norma* nella letteratura giuridica si rinviene nei *Fragmenta Vaticana*, che tramandano una costituzione del 318 d.C. attribuita a Costantino, sulla quale si tornerà nel paragrafo successivo.

9 HEUMANN - SECKEL, *Handlexikon*, s.v. *norma*.

10 Nel solo Digesto, escludendo le rubriche, *regula* è presente 28 volte. Sul diverso «destino» nella lingua latina di *regula* e *norma*, ORESTANO, *Norma*, 316. Il termine *regula* è impiegato anche nei testi legislativi di IV e V secolo: nel Codice Teodosiano compare otto volte, nelle Novelle post-teodosiane sei. Rispetto a *norma* (cfr. i dati raccolti nella Tabella riportata nel presente paragrafo), la distribuzione delle ricorrenze nelle due raccolte è, dunque, ben diversa sebbene in totale siano equivalenti. Vd. *infra* n. 74.

11 Segnalo che *norma* compare anche una volta nell’*Epitome Iuliani* (*Iul. Ep. Nov.* 31.109, che conserva una novella del 535 d.C. *De lenonibus tollendis*, ove ricorre l’espressione *contra constitutionis normam*) e altrettanto nella *Collectio Avellana*, n. 26 (che riporta una costituzione di Onorio del 419 d.C. indirizzata *ad episcopos Afros*, in cui compare il sintagma *religionis norma*) nonché in un provvedimento dell’imperatore *Glycerius* in materia religiosa, dato a Roma nel 473 d.C., ove sono presenti le parole *optima conscientiae norma* (Hänel, n. 1226, 260).

Nella prima raccolta ufficiale di costituzioni imperiali – il Codice di Teodosio II – il vocabolo compare invece in dodici costituzioni, due delle quali conservate anche nel Codice Giustiniano che, in totale, ne raccoglie soltanto tre¹². Una simile distribuzione appare indicativa di un mutamento nelle modalità espressive proprie della cancelleria tardoimperiale, che saranno oggetto di approfondimento nel prosieguo dell'indagine.

4. Le accezioni di *norma* nelle costituzioni imperiali dei secoli IV e V d.C.

Al fine di evitare una ricostruzione dei significati del termine da una prospettiva meramente esterna, l'accertamento delle accezioni in cui il vocabolo *norma* è impiegato nelle costituzioni imperiali di IV e di V secolo, sopra censite, non può prescindere dall'analisi del tenore dei provvedimenti.

Il dato lessicale sarà pertanto considerato nel contesto concreto del suo uso, muovendo dalla prima attestazione di *norma* nel rescritto di Costantino tradito da Fragm. Vat. 287¹³ sotto il titolo *Ad legem Cinciam de donationibus*. In

12 Nel *Codex repetitae praelectionis* si assiste, dunque, a un decremento delle occorrenze di *norma*. Oltre che in due costituzioni del 386, C. 10.72.9 e C. 11.48.10, rispettivamente corrispondenti a CTh. 12.6.21 e a CTh. 13.11.2, *norma* ricorre in un editto *ad populum* dell'imperatore Marciano (C. 1.12.5, a. 451) che, per la sua datazione, non poteva trovar luogo nel Codice Teodosiano e non ci è stato tramandato per altra via. In esso appare l'espressione *si quis contra huius edicti norma* che introduce la severa sanzione dell'*ultimum supplicium* nei confronti di chi violi il divieto di turbare la pace delle chiese e di altri venerabili luoghi di preghiera e devozione. Sulla base dei dati raccolti (vd. *supra* Tabella), è palese che, in generale, nelle fonti giustinianee *norma* è decisamente meno frequente che nel Codice Teodosiano. Se l'assenza nel Digesto e la scarsa presenza nelle *Institutiones* possono ragionevolmente spiegarsi con l'estraneità del vocabolo al lessico dei giuristi classici, dalle cui opere traggono rispettivamente in tutto o in massima parte i loro materiali, per il *Codex*, che conserva soltanto costituzioni imperiali, questa giustificazione non vale. Potrebbe avere concorso a determinare questo 'passo indietro' il c.d. classicismo di Giustiniano, sul quale v., tra altri, VACCA, *Giustiniano*, 69-87. Fondamentali sul tema SCHINDLER, *Justinians Haltung zur Klassik*; ARCHI, *Il classicismo di Giustiniano*, 570-601.

13 Fragm. Vat. 287: Constantinus et Caess. [...]. *Donatione secundum iuris normam perfecta nec ea quae matres in filios contulerunt revocari iura permittunt. Sane si generaliter tantummodo vel stipulatione interposita vel mancipatione totius patrimonii donatio celebrata est, id quod donatum est stare non potest, cum haec donatio ad id ut proprietates possit transferri non valeat. Quare num hoc modo tibi consuli possit, rectorem provinciae interpellare poteris [...]* Licinio v et Crispo cons. La natura di rescritto – sostenuta, tra altri, anche da DE MARTINO, *Storia V*, 471 n. 4 e da BASSANELLI SOMMARIVA, *Brevi considerazioni*, 321 e n. 36 – pur nell'incompletezza dell'*inscriptio*, che manca del destinatario, si appalesa nella frase finale con la quale si prospetta la possibilità per il richiedente di rivolgersi al *rector provinciae* per la tutela giudiziaria; ciò confermerebbe la bontà dell'ipotesi di MANTOVANI, *Sulle tracce dei rescripta*, 9-40, se-

apertura del testo si enuncia il principio dell’irrevocabilità della donazione che sia *perfecta secundum iuris normam*¹⁴. Emerge così l’idea di conformità alla *norma iuris*, ossia, a mio parere, alla regola sulla *donatio perfecta* costruita per mezzo dell’attività interpretativa dei giuristi¹⁵ a partire dalla *lex Cincia* del 204 a.C. – invero un plebiscito – che aveva introdotto il divieto di donazioni *ultra modum*, con l’eccezione di quelle effettuate in favore di *personae exceptae*. Com’è noto, nel diritto classico è *perfecta* la donazione rispetto alla quale il donante non disponeva della facoltà di revoca, sia perché non vietata dalla *lex Cincia*, sia perché, pur in presenza del divieto, aveva determinato un acquisto definitivo in capo al donatario¹⁶. Il principio dell’irrevocabilità della *donatio*

condo il quale la prassi di indirizzare rescritti all’imperatore non sarebbe venuta meno, come si legge spesso in letteratura, nel Tardoantico. Nell’*inscriptio* è malamente omesso il nome di Licinio – che subirà la *damnatio memoriae* nel 324 – conservato invece nella *subscriptio* (sull’incuria del compilatore vd. LIEBS, *Die Jurisprudenz*, 157). Sulla discontinua presenza di Licinio nei testi, vd. CUNEO, *Codice di Teodosio, codice di Giustiniano*, 265 ss. Sull’incidenza di questo elemento sul problema della datazione della composizione dei *Fragmenta Vaticana*, vd. DE FILIPPI, *Fragmenta Vaticana*, 20-21 e n. 17; da ultimo, SPERANDIO, *La circolazione dei testi normativi*, 697-698. Sulla «posizione di Mommsen», cui si deve l’edizione dei *Fragmenta Vaticana* del 1860 riedita nel 1861 e ancora nel 1890, a proposito del metodo impiegato dall’autore della raccolta «nell’indicazione degli imperatori di cui era stata condannata la memoria» e, in particolare, di Licinio, vd. i rilievi di SARGENTI, *Contributo ai problemi della palinogenesi*, 315.

14 Secondo il dettato di *Fragm. Vat.* 287, oltre alle donazioni *perfectae*, sono irrevocabili anche quelle fatte dalle madri a favore dei figli. La costituzione prosegue stabilendo che la donazione non produce effetti (*stare non potest*) se è stata fatta soltanto *generaliter* (sul significato dell’avverbio vd. SIRKS, *Observations on the Theodosian Code*, 146) con *stipulatio* o con *mancipatio* di tutto il patrimonio anziché dei singoli beni. Sottolinea il ridimensionamento della *mancipatio*, equiparata da Costantino a una mera *stipulatio*, HARKE, *Utilitas Costantiniana*, 199 ss.

15 Da ultimo, anche DURSI, *Ricerche sulla donazione*, 240, opina che sia qui ribadita «una regola ben nota già nella riflessione dei giuristi». Sulla prevalenza nella legislazione costantiniana dell’uso del termine *ius* per designare la tradizione giuridica precedente, vd. BIANCHI, *Iura-leges*, 148-159. Nella medesima frase dell’incipit di *Fragm. Vat.* 287 il termine compare una seconda volta al plurale. Se, come è stato ragionevolmente congetturato (DURSI, *Ricerche sulla donazione*, 240), l’irrevocabilità della donazione della madre ai figli è stata introdotta dallo stesso Costantino, *iura*, in questo caso, potrebbe stare a indicare il complesso del diritto vigente di cui può fare parte il *ius* di matrice giurisprudenziale accanto a quello che ha fonte nella volontà normativa imperiale. La convivenza nello stesso testo di due diversi significati di *ius* non è un *unicum*, vd., ad esempio, CTh. 11.9.2.12 (a. 337) ove esplicitamente sono accostati il *ius praesens* e il *ius vetus* (cfr. BIANCHI, *Iura-leges*, 159).

16 Sul concetto di *donatio perfecta* in età classica vd. ARCHI, *Donazione*, 1001-1002; VOCI, *Tradizione, donazione, vendita*, 7-8. La donazione diventava irrevocabile e, dunque, *perfecta* anche alla morte del donante in forza del principio *morte Cincia removetur* affermato in età classica

perfecta fu successivamente riaffermato nel diritto tardoimperiale, ma nel diverso senso di donazione compiuta secondo le formalità prescritte dalla legge, ossia dalla costituzione di Costantino con la quale la donazione da *causa* di acquisto (*causa donandi*) diventa una figura negoziale autonoma e tipica per la cui validità, almeno per la donazione traslativa della proprietà, erano richiesti la redazione di *tabulae* alla presenza di testimoni, la *corporalis traditio advocata vicinitate* e, infine, il deposito dell'atto scritto *apud acta*¹⁷. Deve, peraltro, escludersi che Fragg. Vat. 287 faccia riferimento, con l'espressione *secundum normam iuris*, alle formalità introdotte da Costantino: oltre all'elemento linguistico – segnatamente, l'impiego del termine *iur* –, depone in tal senso la più probabile datazione della costituzione al 323 d.C., piuttosto che al 316¹⁸.

Il riferimento al patrimonio giurisprudenziale risulta, per contro, assente nel Codice Teodosiano, nel quale il termine *norma* non è attestato prima del 364 d.C. – a distanza di quasi mezzo secolo dal testo conservato nei *Fragmenta Vaticana* – in un significato che, come si avrà modo di precisare, non coincide con quello prevalente. Esso appare piuttosto riconducibile alla seconda accezione individuata da Heumann e Seckl nell'*Handlexicon*, ossia Maß, Größe, cioè (unità di) misura, dimensione.

La costituzione in questione è CTh. 8.5.17¹⁹ (a. 364) ove *ut penitus enormium vehiculorum usus intercidat*, ossia per porre definitivamente fine all'uso

dalla giurisprudenza (cfr. Fragg. Vat. 259 e 294 [Pap. 12 *resp.*]; Fragg. Vat. 266 [Ulp. 1 *ad ed.*]) e ribadito in una costituzione di Diocleziano del 293 d.C. conservata in Fragg. Vat. 312.

17 Sulla riforma costantiniana (attestata in CTh. 8.12.1.1-2, a. 316 [323]; Fragg. Vat. 249; C. 8.53(54).25-26, a. 316) vd., da ultimo, DURSI, *Ricerche sulla donazione*, 245 ss., il quale si sofferma anche sulle forme della donazione (260-265). In tema, vd. la letteratura ivi citata, tra cui, in particolare, ARCHI, *Donazione*, 1009-1012; VOCI, *Tradizione, donazione, vendita*, 29-34. Si segnala CURIR, *Donatio*, 251 ss.

18 Sul problema della datazione della costituzione costantiniana v., ora, DURSI, *Ricerche sulla donazione*, 247-248 e la bibliografia citata nelle nn. 47-51. Per HARKE, *Utilitas Costantiniana*, 199, Fragg. Vat. 287 sarebbe precedente alla riforma costantiniana per la menzione della *mancipatio*, ormai superata nell'intervento del 323 d.C.

19 CTh. 8.5.17: Imppp. Valentinianus et Valens AA. ad Menandrum. *Vehiculis nihil ultra mille librarum mensuram patiemur imponi, ita ut veredarii sat habeant, quod his triginta libras equis vehere concessimus. Quidquid igitur supra mensuram exsuperare constiterit, ad dispendium eius, qui in legem commiserit, fisco conveniet adscribi. 1. Illud sane, ut penitus enormium vehiculorum usus intercidat, sancendum esse decernimus, ut, quisquis opificum ultra hanc quam perscripsimus normam vehiculum crediderit esse faciendum, non ambigat sibi, si liber sit, exilii poenam, si servus, metalli perpetua supplicia subeunda.* Dat. prid. id. Mart. Mediolano divo Ioviano et Varroniano cons. (364 mart. [?] 14). Sui problemi di datazione che si pongono per la costituzione, vd. PERGAMI, *La legislazione di Valentiniano e Valente*, 16-17. Il limite di 30 libbre troverà conferma anche in CTh. 8.5.28 e 30, su cui vd. MITCHELL, *Horse Breeding*, 254 n. 43.

di veicoli troppo grandi nell’ambito del *cursus publicus*, Valentiniano I vieta la costruzione di carri eccedenti la *norma* prescritta²⁰. Le pene previste per i trasgressori sono particolarmente severe e differenziate secondo lo *status personarum*: l’*exilium* per i liberi, la *damnatio ad metalla* per gli schiavi. L’intervento imperiale è chiaramente orientato al controllo della produzione di veicoli che utilizzavano per il trasporto le strutture del *cursus publicus*, al fine di assicurare mezzi leggeri e veloci, non gravati da carichi superiori alle mille libbre, e, dunque, di preservare l’efficienza di un servizio essenziale²¹. In tale prospettiva, l’eliminazione di ciò che è *enormis* si realizza tramite la fissazione di parametri tecnici che definiscono quello che è ‘normale’ secondo la legge. Sotto il profilo lessicale, spiccano l’impiego dell’aggettivo *enormis* e del sostantivo *norma*. Letteralmente *enormis* designa ciò che è ‘fuori norma’, ossia ‘eccessivo’ in quanto oltre la misura stabilita. *Norma* è, quindi, qui utilizzato in un’accezione prossima al significato etimologico ma rielaborata e assunta a ‘regola tecnica’ prescritta dall’autorità imperiale e la cui violazione comporta sanzioni penali.

Con analogo significato, ma in ambito fiscale, *norma* ricorre altresì in CTh. 12.6.21²² (a. 386), ove il vocabolo designa specificamente la misura campione – in pietra o in bronzo (*modii* per il volume di cereali, *sextarii* per il volume di liquidi, *pondera* per la massa di merci) collocata in spazi pubblici (*mansiones, civitates*) – che fungeva da parametro ufficiale di riferimento per i *tributarii*. La

20 Meri cenni in HUDEMANN, *Storia del servizio postale*, 516.

21 In proposito, vd. KOLB, *Transport*, 217. Cfr. DI PAOLA, *Il cursus publicus*, 57-80. Il gran numero di costituzioni raccolte nel titolo *De cursu publico angariis et parangariis* del Codice Teodosiano, mostra la preoccupazione degli imperatori per un servizio la cui fruizione dava luogo a diversi abusi. Cfr., sotto questo profilo, BAENA-SIERRA, *Las sanciones* (cap. IV § 2, con esame di CTh. 8.5.17 [124-127]) su cui la Rec. di CUNEO, 269-278 (con citazione di CTh. 8.5.17 [275]).

22 CTh. 12.6.21: Impppp. Val(entini)anus, Theod(osius) et Arc(adius) AAA. Cynegio p(raefecto) p(raetorio). *Modios aeneos seu lapideos cum sextariis atque ponderibus per mansiones singulasque civitates iussimus collocari, ut unusquisque tributarius sub oculis constitutis rerum omnium modiis sciat, quid debeat susceptoribus dare; ita ut, si quis susceptorum conditorum modiorum sextariorumque vel ponderum normam putaverit excedendam, poenam se sciat competentem esse subiturum.* [...] Dat. IIII kal. dec. Constantinopoli Honorio n. p. et Evodio v. c. cons. (386 nov. 28). La costituzione, proveniente dalla cancelleria costantinopolitana, ha tenore analogo a CTh. 12.6.19, emanata tre anni prima, nel 383. Recepita dai commissari giustinianeî in C. 10.72.9 e già studiata, tra gli altri, da CÉRATI, *Caractère annonaire*, 9, 31 e da CAIMI, *Burocrazia e diritto*, 412-413, CTh. 12.6.21 è stata recentemente citata da ROTHENHÖFE, *Unter den strengen augen der Kaiser*, 289-290, il quale rende «normam» con «das Normmaß». Sul suo collegamento con Cass. Var. 5.39.5 vd. MANCINELLI, *Sul centralismo amministrativo*, 233-234.

funzione di tali standard era quella di prevenire alterazioni fraudolente di pesi e misure da parte degli esattori delle imposte in natura. I contribuenti, grazie alla pubblica esposizione delle misure campione, venivano messi in condizione di sapere con precisione quanto dovuto al *susceptor*, il quale, se avesse usato strumenti non conformi alla *norma*, ossia allo standard stabilito per legge, sarebbe incorso in una *poena* per il reato commesso.

Simile è l'ambito in cui, in CTh. 13.11.2²³ (a. 386), ricorre il sintagma *capitis norma* a indicare la misura, stabilita dall'autorità imperiale, per la valutazione dell'unità fiscale (*caput*) usata per il calcolo della *capitatio*²⁴, ossia lo schema di equivalenza mediante il quale si stabilisce quante persone concorrono alla formazione di un'unità d'imposta. In sintesi, *norma* si configura come criterio funzionale all'organizzazione amministrativa della fiscalità.

L'impiego del termine *norma* per indicare misure tecniche, standard o criteri fiscali – quali quelli relativi a pesi, misure o unità di imposizione – risponde a esigenze concrete di natura tecnica, connesse al controllo dell'efficienza e della correttezza dell'azione amministrativa. Tale accezione testimonia palesemente la persistenza, nella terminologia giuridico-amministrativa, del significato originario di *norma* quale strumento di misurazione.

Già prima del 386 d.C. – anno di emanazione di CTh. 12.6.21 e di CTh. 13.11.2 – ma dopo il 364 – dunque, successivamente a CTh. 8.5.17 – si registra nella compilazione teodosiana l'emersione di un impiego prevalente del termi-

23 CTh. 13.11.2: Idem AAA. [Imppp. G(rati)anus, Val(entini)anus, Theod(osius)] et Arcadius A. Cynegio p(raefecto) p(raetori)o. *Cum antea per singulos viros, per binas vero mulieres capitis norma sit censa, nunc binis ac ternis viris, mulieribus autem quaternis unius pendendi capitis adtributum est. Quocirca sublimis auctoritas tua huiusmodi censibus per Comanensium et Ariarathensium Armeniae Secundae, Amasenorum Helenoponti et Diocaesarensum Cappadociae Secundae urbes salubris ac temperatae peraequationis modum monumentis publicis iubebit adnecti.* Dat. VI k. april. Const(antino)p(oli) Honorio et Evodio cons. (386 mart. 27).

24 Con la disposizione, conservata anche in C. 11.48.10, ai fini del calcolo dell'imposta in alcune città delle province orientali dell'*Armenia Secunda*, dell'*Hellenopontus* e della *Cappadocia Secunda*, si prescrive una perequazione della base imponibile personale. Il testo è tanto celebre quanto oscuro e ha dato luogo a interpretazioni assai controverse. Nella letteratura più risalente, vd. ZACHARIÄ VON LINGENTHAL, *Zur Kenntnis des römischen Steuerwesens*, 9; MARQUARDT, *Römische Staatsverwaltung* II, 238 n. 9; PIGANIOL, *La capitatio*, 1 e n. 2; CÉRATI, *Caractère annonaire*, 237-238, 295. Più di recente, CARRIÉ, *Du sommet à la base et retour*, 53-54, ha proposto calcoli diversi da quelli di Chastagnol e Jones, riportati in n. 7, soffermandosi sulla polisemia del termine *caput*. Sul significato del vocabolo in CTh. 13.11.2 e in altri provvedimenti in materia fiscale, quale unità di misura per l'imposta personale in seguito alla riforma fiscale diocleziana, vd. GIGLIO, *Caput*, 801, il quale, tuttavia, non esclude che esso possa fare «riferimento anche all'individuo, alla persona». Su *capitis norma* cfr. FUENTESECA, *El colonus*, 91-93.

ne *norma*, attestato in otto costituzioni su dodici, nel senso di contenuto di una disposizione imperiale. Come si avrà modo di vedere nei testi che seguono, riveste particolare interesse la ricorrente associazione di *norma* con altri termini del lessico giuridico, quali *lex*, *constitutio*, *sanctio*, *dispositio*.

Così nella chiusa di CTh. 6.27.3²⁵. La costituzione disciplina le promozioni all’interno del corpo degli *agentes in rebus* e fissa un numero massimo annuale di avanzamenti di carriera, riservando all’imperatore di autorizzare, in via eccezionale e in ragione di meriti straordinari, due ulteriori promozioni per ciascun grado. Al fine di assicurare anche per il futuro l’osservanza della disciplina, il provvedimento si chiude con la minaccia di *periculum* a carico dei funzionari competenti che omettano di portare a conoscenza dei successivi *magistri officiorum*²⁶ la *norma* ivi disposta. La cancelleria imperiale, formulando l’espressione *huius sanctionis nostrae normam*, intende, dunque, per *norma* la regolamentazione²⁷ stabilita dalla medesima costituzione.

Il termine è attestato con analogo significato anche in CTh. 7.22.11²⁸. Fin dal *principium* si evince che la finalità perseguita dalla costituzione, *data a*

25 Si riporta il lungo testo della costituzione nelle parti di maggiore rilievo ai fini della presente ricerca. CTh.6.27.3: Imppp. Gra(ti)anus, Val(entini)anus et Theod(osius) AAA. ad Forum [magis]trum officiorum. *Non plures in aliquem gradum honoris ascendant, quam quantos singuli quique anni ex agentum in rebus schola ad finem emeriti laboris ductant, ita dumtaxat, ut per singulos gradus binorum nobis tantum addendorum extra ordinem servetur potestas, quorum eximius labor ut vim hanc legis excedamus extorserit: quod quidem servandum usque ad circitores erit. [...]* 1. *Quod si post antiquam aliquis missionem veteremque militiam praepostera sacramentorum cupiditate per ambitionem ad stipendia redire temptaverit, hac proposita optione societur, ut ultimos se militaturos noverint equitum. [...]* *Quod in posterum custodiendum ita ratum sit, ut periculum se et adiutor et subadiuvae subituros esse cognoscant, si huius sanctionis nostrae normam umquam etiam insequentibus magistris desierint intimare.* Dat. xvi kal. iul. Thessal(onica) Gratiano v et Theodosio I AA. cons. (380 iun. 16).

26 Si sofferma sul compito del *magister officiorum* di amministrare la *schola* e regolare le promozioni degli *agentes in rebus*, PURPURA, *I curiosi*, 200.

27 PHARR, *The Theodosian Code*, 141, rende la parola *norma* con «rule».

28 CTh. 7.22.11: Idem AAA. [Imppp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius] Have, Neoteri, k(arissime) n(obis). *Si filii primipilarii reperti fuerint, qui ingressi legitimos annos nullis stipendiis fulciuntur, sed anno proximo, quo ad curiam fuerint lacesiti, semet militiae manciparint, ad curiam teneantur, ita ut ne officii quidem, cum transacto anno esse coeperint curiales, praepostera audiat circa eius personam ac sera petitio.* 1. *Quod si in eadem domo duo filii erunt et latum adeo felixque patrimonium, quod possit duplicium necessitatum suscipere functiones, unum oportebit militiae, unum curiae vindicari. Quod servandum pari norma erit, si tres aut quattuor liberi vel etiam plures numero familiam eiusdem stirpis ornaverint, ut etiam ex numerosis fratribus unus ad curiam devocetur.* Dat. vi id. sept. Sirmio Gratiano v et Theodosio I AA. cons. (380 sept. 8). A proposito della costituzione vd. GIUFFRÈ, «Iura» e «arma», 439.

Sirmio nel 380 e destinata a Neoterio²⁹, consiste nel preservare la consistenza dell'ordine curiale. Specificamente, nel § 1, dopo avere stabilito le *functiones* gravanti su due figli di *primipilares*³⁰, appartenenti alla stessa famiglia dotata di adeguato patrimonio (l'uno destinato alla *militia*, l'altro agli oneri curiali), si aggiunge: *quod servandum pari norma erit* in caso di famiglia numerosa, da intendersi come quella composta da tre o quattro figli o più. La disposizione dovrà, quindi, essere osservata secondo la stessa regola (*pari norma* è ablativo di modo) anche nella diversa fattispecie di modo che almeno uno dei fratelli *ad curiam devocetur*. *Norma* indica dunque il contenuto della disposizione imperiale da applicare con equità³¹.

Nel *principium* di CTh. 7.21.3³², *norma* ricorre poi per ben due volte. La *lex* – emanata a Milano il 18 aprile 396 dall'imperatore Onorio – stabilisce che chiunque abbia rivestito il grado di *protector* o di *domesticus* conservi, dopo il congedo, *sub hac norma*, cioè secondo la disposizione, la *dignitas* onoraria conferitagli, a condizione che non si sottragga all'osservanza (*obsequium*) degli obblighi municipali dai quali, nonostante l'onorificenza, non risulta esonerato. Il termine ricorre nuovamente nel prosieguo del testo: *manente norma* il soggetto deve altresì adempiere gli obblighi a cui è tenuto *condicione nascendi vel iure proprii [...] officii*. È evidente che, in entrambe le occorrenze, *norma* ha un significato univoco che corrisponde, in definitiva, a quello di disciplina introdotta dalla legge imperiale³³.

Interviene, ancora in materia amministrativa, una costituzione, CTh.

29 Sul destinatario vd. PLRE I, s.v. *Neoterius*, 263, che nel 380 d.C. ricopriva la carica di prefetto al pretorio dell'Oriente. Cfr. PHARR, *The Theodosian Code*, 184 n. 28, il quale, lo identifica con il prefetto al pretorio dell'Illirico.

30 Che si tratti di *fili primipilarium*, si deduce dal *principium*.

31 PHARR, *The Theodosian Code*, 184, così traduce la frase: «In a similar manner, the regulation must be enforced that, if three or four children [...]».

32 CTh. 7.21.3 pr.: Impp. Arcadius et Honorius AA. Florentino p(raefecto) u(rbi). *Quicumque ex protectoribus aut domesticis honorarias missiones meruerint, sub hac norma penes eos dignitas maneat, ut neque municeps curiam neque collegiatus obsequium propriae urbis effugiat neque negotiator a pensionis aurariae instituta summa militiae suffragio subtrahatur neque ab ullo postremo officio militia vel corpore talis se impetrati quisquam obiectione defendat, sed manente norma solvat omnia, quae ab illo vel condicione nascendi vel iure proprii postulantur officii.* [...] Dat. XIII kal. mai. Mediolano Arcadio III et Honorio III AA. cons. (396 apr. 18). Sulla costituzione, ripresa in CTh. 12.1.153 (indirizzata nel dicembre dell'anno successivo al medesimo *praefectus urbi*), vd. SORACI, *Il curialato*, 547-548, con indicazioni bibliografiche. Meri cenni in KAISER, *Collectio Gaudenziana*, 263-264. Sul binomio *municeps/collegiatus*, ricorrente nel testo del provvedimento, si sono soffermati, CARRIÉ - FREU, *Les métiers*, 73-74.

33 PHARR, *The Theodosian Code*, 183, rende qui *norma* con «rule».

6.26.³⁴, *data* a Costantinopoli da Arcadio nell’aprile del 397. Rivolgendosi al prefetto al pretorio, l’imperatore estende l’applicazione dei provvedimenti, conservati in CTh. 6.26.7-8³⁵, da lui stesso adottati pochi mesi prima, nel medesimo anno, in tema di privilegi e onori concessi ai funzionari che abbiano prestato servizio per venti anni negli *scrinia memoriae, epistularum* e *libellorum*. L’estensione opera a favore dei membri dello *scrinium dispositionum*³⁶ le cui competenze sono descritte mediante l’espressione *dispositionum nostrarum norma seriesque servatur* – nella quale *norma* e *series* formano un’endiadi – che allude, con riferimento alla funzione di programmazione delle disposizioni imperiali di varia natura, alla salvaguardia della loro sequenza regolare e ordinata³⁷.

34 CTh.6.26.9: Idem AA. [Impp. Arcad(ius) et Honorius AA.] Caesario p(raefecto) p(raetori)o. Inter alia. *His, a quibus dispositionum nostrarum norma seriesque servatur, eadem privilegia honoresque peractae militiae tribuimus, quae scriniorum nostrorum meritis nuper praecepimus custodiri*. Dat. vi id. april. Constantinopoli Caesario et Attico cons. (397 apr. 8). Rimarchevole la presenza della nota *inter alia* (un *unicum* nel Codice Teodosiano, in luogo del più consueto *post alia*, a indicare il lavoro manipolativo sul testo compiuto dai compilatori. Cfr. KRÜGER, *Beiträge zum Codex Theodosianus*, 1-12 (ora tradotto da S. Tarozzi con aggiunte e note di D. Liebs con il titolo *Contributi per lo studio del Codice Teodosiano*, 7 n. 26).

35 CTh. 6.26.7: Idem AA. [Impp. Arcad(ius) et Honorius AA.] Caesario p(raefecto) p(raetori)o. *Privilegia, quae divae memoriae Iulianus in sacris scriniis militibus tribuit, et illum honorem, quem augustae memoriae Valentinianus isdem detulit, confirmantes, scilicet ut ingrediendi sponte sine ullo nuntio secretarium iudicantur, considendi etiam iudicibus habeant potestatem, id etiam nostra moderatione decernimus, ut xx annis in militia scriniorum memoriae epistularum libellorumque versatus consularis inter allectos dignitate cumulatus abscedat eumque honorem vel aput rectorem vel in coetu amplissimi senatus obtineat. Ita autem eos post militiam esse volumus otiosos, ut ab omni publica molestia habeantur immunes nec iniungendi quicquam quis in eos habeat potestatem*. Dat. xvi kal. mart. Constantinopoli Arcadio IIII et Honorio III AA. cons. (396 febr. 14); CTh. 6.26.8: Idem AA. [Impp. Arcad(ius) et Honorius AA.] Claudio p(raefecto) u(rbi). *In scriniis palatii militantes post viginti annos transactae militiae si discedendum sibi esse decreverint, consulari honore fulti inter allectos habeantur huncque honorem dignitatis in senatu teneant, qui exconsularibus deferri consueverit nec eos quisquam iniungendo aliquid vel iubendo possit ab impertito otio separare*. Dat. xv kal. mart. Constantinopoli Arcadio IIII et Honorio III AA. cons. (396 febr. 15). Si tratta di due copie del medesimo provvedimento indirizzate rispettivamente, a distanza di un giorno l’una dall’altra, al prefetto al pretorio (CTh. 6.26.7) e, in forma più sintetica, al *praefectus urbi* (CTh. 6.27.8).

36 Su tale ufficio vd., nella letteratura meno recente, KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte* I, 836; HUMBERT, *Essai sur les finances* II, 406; HUMBERT, *Saggio sulle finanze*, 385-386. *Adde* DE MARTINO, *Storia* V, 276 e n. 99. Cfr. NOETHLICH, *Strukturen*, 32-33 e n. 104 con citazione di ulteriori fonti.

37 HUMBERT, *Essai sur les finances* II, 406, nel descrivere il compito dell’ufficio, con implicito ma evidente riferimento a CTh. 6.26.9, parla di «marche» e «série», parole rese nella versione italiana (*Saggio*, 386), con «andamento» e «serie». Cfr. PHARR, *The Theodosian Code*, 138, il quale traduce *ad hunc locum* con «form and order».

In CTh. 7.4.30³⁸, proveniente dalla cancelleria costantinopolitana di Teodosio II – nel 409 ancora un *puer* –, *norma*³⁹ si riferisce, invece, direttamente a una precedente misura⁴⁰ in materia di esazione fiscale in natura che, per l'*utilitas* dei *limitanei* e dei *possessores* della Palestina Prima, Seconda e Terza, era stata sospesa e sostituita dall'*adaeratio* dell'*annona militaris* ai prezzi di conversione prefissati⁴¹. L'esigenza di rinnovare la *norma*, *lege repetita*, scaturisce dalla persistente diffusione di condotte contrastanti con la volontà imperiale. Nello specifico, l'*officium* del *dux* al comando delle truppe limitanee in Palestina *salutaria statuta conatur evertere*, per garantire ai militari l'approvvigionamento delle derrate necessarie. Con evidente finalità di deterrenza è, pertanto, minacciata una sanzione pecuniaria di eccezionale gravità – pari a cento libbre d'oro – nei confronti sia del *dux* sia del suo *officium* che avessero osato contravvenire al divieto di *specierum exactio* o avessero modificato le tariffe di aderazione⁴². A tale previsione si accompagna, inoltre, l'assoggettamento alla pena contemplata per il *crimen sacrilegii*

38 CTh. 7.4.30: Idem AA. [Imp. Honorius et Theodosius AA.] Anthemio p(raefecto) p(raetori)o. *Limitanei militis et possessorum utilitate conspecta per primam, secundam ac tertiam Palaestinam huiusmodi norma processit, ut pretiorum certa taxatione depensa specierum intermittatur exactio. Sed ducianum officium sub versamini et moenoeni castris nomine salutaria statuta conatur evertere. Ideoque lege repetita censemus, ut, si quis interclusam specierum exactio-nem refricare temptaverit vel adaerationes statutas ausus fuerit inmutare, tam vir spectabilis dux centum librarum auri quam etiam eius officium pari condemnationis summa quatiatur, adiecta sacrilegii poena, quae divalium scitorum violatores palam insequitur*. Dat. x kal. april. Constantinopoli Honorio VIII et Theodosio III AA. cons. (409 mart. 23). La costituzione è conservata anche in C. 12.37.13 con omissione dei riferimenti alle situazioni locali, ma senza sostanziali modifiche del precetto. Sul provvedimento vd. CAÑIZAR PALACIOS, *Integritas vs ambitus*, 100. Per il profilo dell'*utilitas* ivi richiamata, vd. NAVARRA, 'Utilitas publica - utilitas singulorum', 286. La *lex* è stata presa in considerazione da VOGLER, *L'or dans la circulation monétaire*, 172 e n. 45, dal punto di vista delle sanzioni in metallo. In tempi più recenti, è stata esaminata da MARAGNO, 'Punire e sorvegliare', 408-409.

39 PHARR, *The Theodosian Code*, 162, traduce il termine con «regulation».

40 Non altrimenti pervenuta.

41 La preferenza per l'*adaeratio* può collegarsi alle ben note difficoltà a consegnare l'*annona* in natura agli accampamenti. In proposito, vd. MINIERI, *Excepta annona limitaneorum*, 336 ss. D'altra parte, era ben noto al potere imperiale che ai *limitanei* non bastava la coltivazione delle terre loro assegnate per fare fronte alle proprie necessità: vd. FASCIONE, *Barbari*, 17 n. 144, il quale cita in proposito anche CTh. 7.4.14 (a. 365) e CTh. 8.4.17 (a. 389 [?]). Per un approfondimento su alcuni esempi di tariffe aderative vd. DELMAIRE, *Largesses sacrées et res privata*, 313 ss. Sull'oscillante politica legislativa tardoimperiale in materia di pratiche aderative vd., DE MARTINO, *Storia* V, 419, con richiamo di CTh. 7.4.30 nelle nn. 81 e 84.

42 In proposito, MARAGNO, 'Punire e sorvegliare', 409 n. 154, osserva che la sanzione «sembra essere comminata disgiuntamente al *dux* e al suo *officium*».

perpetrato quali *divalium scitorum violatores*⁴³. Nel contesto del provvedimento, i termini *norma* e *statuta* appaiono, a mio avviso, utilizzati con valore sinonimico a indicare la disposizione imperiale la cui violazione comporta sanzioni.

Nel § 5 di CTh. 16.5.58⁴⁴, data a Costantinopoli nel 415 e inserita dai compilatori nel titolo *De haereticis*, ricorre una locuzione diversa da quelle sinora esaminate: *pro norma generalium sanctionum*. Dopo avere disposto la confisca delle case appartenenti ai chierici eunomiani, qualora risulti (*claruerit*) che in esse si siano tenute riunioni empie o sia stato praticato il battesimo reiterato, Teodosio II estende la medesima misura ablativa alle *domus* e alle *possessiones* di proprietà privata nelle quali i titolari abbiano consapevolmente accolto adunanze ereticali, espressamente vietate dalla legge. La confisca minacciata funge così da strumento di dissuasione nei confronti dei *domini* ed è indirettamente funzionale a perseguire la finalità ultima di impedire i *conventicula*. Quel che ai fini di questa ricerca interessa, è però che il fondamento del provvedimento è indicato nella *norma* di *sanctiones* generali, ossia di precedenti costituzioni antiereticali, ancora vigenti. Nell’espressione *pro norma generalium sanctionum*, in breve, *norma* si riferisce al contenuto di disposizioni risalenti in conformità delle quali deve procedersi alla confisca⁴⁵, conferendo alla previsione una funzione di raccordo con la disciplina già stabilita.

43 A proposito di *divalia scita*, PHARR, *The Theodosian Code*, 162 n. 81, osserva che il sintagma «regularly referred to imperial decrees of Emperor who were already dead, but it may be used of Emperors still living».

44 CTh.16.5.58: Idem AA. [Imp. Honorius et Theod(osius)] Aureliano p(raefecto) p(raetori)o II. *Domus eunomianorum propriae clericorum, quae apud inclytam urbem habentur, fisci viribus addicantur, in quibus nefarios conventus habitos vel iteratum baptismum claruerit, quod in modum semel nati hominis semel a deo conceditur [...]* 5. *Conventicula etiam eorum in domos si qua fuerint vel possessiones, pro norma generalium sanctionum aerario nostro absque dubio socientur sibi hoc imputante domino, qui interdictos coetus sciens passus est sub tecto proprio vel in praedio rustico exerceri. [...]* Et cetera. Dat. VIII id. nov. Constantinopoli dd. nn. Honorio X et Theodosio VI AA. cons. (415 nov. 6). I numerosi e severi provvedimenti antiereticali, adottati dalla cancelleria di Teodosio II, sono riportati da ESCRIBANO PAÑO, *Las posesiones*, 732 e n. 86, alla quale si rinvia per un esame complessivo delle costituzioni imperiali raccolte nel XVI libro del Codice Teodosiano che dispongono la confisca dei beni di eretici (705 ss.). Sul contenuto della costituzione vd. anche DE GIOVANNI, *Chiesa e Stato*, 146-147 e RIEDLBERGER, *Prolegomena*, 678-679.

45 In questo senso si orienta anche RIEDLBERGER, *Prolegomena*, 158 n. 233, che traduce *pro norma generalium sanctionum* con «nach Maßgabe der *generales sanctiones*». Ragionevolmente il riferimento è a CTh. 16.5.36 (a. 399). Una disciplina sanzionatoria assai simile a quella di CTh. 16.5.58 era stata riservata ai Montanisti con un provvedimento di pochi giorni precedente (CTh. 16.5.57). PHARR, *The Theodosian Code*, 461, traduce l’espressione con «according to the rule of the general sanctions».

Di tutta evidenza è, altresì, la corrispondenza della locuzione *ex constitutionis avitae norma*, che ricorre in chiusura di CTh. 6.22.8⁴⁶, a quanto già disposto da un precedente provvedimento imperiale. A distanza di quasi quarant'anni, il 22 settembre del 425 d.C., Teodosio II, da Topiso, indirizza al prefetto al pretorio una costituzione con la quale conferma una legge di Teodosio I, conservata in CTh. 6.22.7 (a. 383)⁴⁷. La misura, richiamata anche in apertura di CTh. 6.22.8 (*lege avita probatum est*), verte in materia di avanzamento di carriera nelle cariche più elevate dell'amministrazione imperiale e fissa un criterio regolatore: nelle promozioni vanno preferiti coloro che abbiano effettivamente esercitato la funzione rispetto a quanti abbiano conseguito mere dignità onorarie (*codicillariae dignitates*). Dopo avere ribadito la regolamentazione stabilita dal proprio avo in ordine al raggiungimento del vertice della prefettura, l'Augusto applica il medesimo principio a quanti aspirino a pervenire *ad consistorianorum comitum dignitatem*⁴⁸. La *norma* invocata si configura, pertanto, come la regola⁴⁹ desunta da una costituzione emanata da un predecessore, il nonno di Teodosio II. Ne risulta ulteriormente confermato un uso del termine volto a esprimere un orientamento normativo consolidato.

46 CTh. 6.22.8.1: Imp. Theod(osius) A. et Val(entini)anus Caes. Hierio p(raefecto)p(raetori)o. *Quin et de consistorianis comitibus hoc nobis universi placere cognoscant, ut his, qui vel absentes sunt facti vel testimonialibus tantum adepti sunt dignitatem, praecedant qui admitti intra consistorii arcanum meruerunt et actibus interesse et nostra adire responsa, praeterquam si de aliquibus professionum et militiae meritis scriniorumque sacrorum emensis sudoribus lege specialiter est statutum, quod et avi nostri sanctio promulgavit et nostra mansuetudo constituit. Ita ut omnibus conventibus, officiis atque consessibus legem executioni tradi tua celsitudo provideat, id est ut prior sit semper ille, qui loci sui administratione perfunctus est nec umquam honor delatus ex debito ei qui ad similitudinem tribuitur comparetur. Nemo igitur sibi arbitretur annorum adnumeratione plaudendum, quod inter eos tantummodo valere decernimus, qui se aut actibus subsecuntur aut codicillorum parili imagine fulciuntur. Non alias adspiraturo quoquam ad consistorianorum comitum dignitatem, nisi ad eius claritudinem viam sibi ex constitutionis avitae norma praestruxerit.* Dat. x kal. oct. Topiso Theodosio A. xi et Valentiniano C. cons. (425 Sept. 22).

47 CTh. 6.22.7: Idem AAA. [Imp. Gra(tia)nus, Val(entini)anus et Theod(osius)] Postumiano p(raefecto) p(raetori)o. *In honoribus hunc ordinem volumus custodiri, ne singulorum quorumque codicillariae dignitates his, qui insignia administrationis gesserint, praeferantur.* [...] Dat. IIII kal. iun. Constantinopoli Merobaude II et Saturnino cons. (383 mai. 29).

48 Con distinzione tra i *comites consistoriani* nominati *absentes et testimonialibus* e quelli che *admitti intra consistorii arcanum meruerunt*. In proposito, vd. DE MARTINO, *Storia* V, 285 n. 133, ove bibliografia, e 286, con citazione del testo in n. 134, specificamente sugli *arcani consistorii*, che facevano parte «in seno al consiglio» di un «organismo più ristretto, dove si trattavano gli argomenti più riservati» e pertanto di rango più elevato rispetto agli altri consistoriani. Cfr. *The Roman Imperial Court*, 338.

49 «Norm» nella traduzione di PHARR, *The Theodosian Code*, 134.

Il medesimo significato si riscontra anche in CTh. 10.10.34⁵⁰. La costituzione del 430, proveniente dalla cancelleria orientale di Teodosio II, interviene in materia di privilegi concessi ai membri del *sacrum cubiculum* che presentino *petitio* dei *caduca* rientranti nella *res privata*⁵¹. In caso di accoglimento della richiesta, l'imperatore consente loro di conseguire l'integrale attribuzione del bene, in deroga a una *norma legis antea promulgatae*⁵², secondo la quale la metà dei *caduca* spettava al fisco. La *norma* posta dalla precedente legge resta, tuttavia, valida per tutti gli altri casi (*in ceteris omnibus custodita*). Il termine *norma* designa così il contenuto precettivo di una disposizione imperiale anteriore, cui si deroga in via eccezionale, confermandone al contempo la generale vigenza.

In estrema sintesi, l'impiego prevalente di *norma* segnala il passaggio da un significato concreto a una valenza propriamente giuridica.

Nel Codice Teodosiano a queste due accezioni di *norma* come (unità di) misura e *norma* come contenuto di una disposizione imperiale se ne aggiunge un'altra.

In CTh. 16.10.10⁵³ (a. 391), comunemente attribuita a Teodosio I che dopo

50 CTh.10.10.34: Idem AA. [Theodosius et Valentinianus] Thalassio comiti rerum privatarum. *Si quis ex his, qui sacro nostro cubiculo serviunt, ad petitionem caducorum ad fiscum pertinentium adspiraverit, cum impetrabile huius fuerit postulatum, lege, qua pars dimidia vindicatur aerario, protinus absolvatur primoque nutu nostrae clementiae statim integro perfruatur, nec laboret ad partis alterius, quae fisco videtur addicta, prorsus petitionem attingi, norma legis antea promulgatae in ceteris omnibus custodita*. Dat. VIII kal. mar. Constantinopoli Theodosio A. XIII et qui fuerit nuntiatus. (430 febr. 22).

51 La costituzione è, infatti, indirizzata al *comes rerum privatarum* Talassio su cui v. PLRE II, s.v. *Thalassius* 1, 1060. Sulle competenze di tale funzionario, vd. DE MARTINO, *Storia* V, 269 e, in part. 270 per quanto attiene ai *caduca* con citazione, tra altre fonti, di CTh. 10.10.34 in n. 68.

52 Che può essere identificata in CTh. 10.10.32: cfr. GOTHOFREDUS, *ad h.l.*, III, 451. In tal senso, vd. RIEDLBERGER, *Prolegomena*, 669 n. 105, al quale si rinvia anche per il significato del verbo *promulgare* nel lessico del Codice Teodosiano (78-81), ove l'A. non cita CTh. 10.10.34, ma CTh. 16.5.58 (81) su cui vd. *supra* 23.

53 CTh. 16.10.10: Idem AAA. [Imppp. Gr(ati)anus, Val(entini)anus et Theod(osius)] ad Albinum p(raefectum) p(raetori)o. *Nemo se hostiis polluat, nemo insontem victimam caedat, nemo delubra adeat, templa perlustret et mortali opere formata simulacra suspiciat, ne divinis adque humanis sanctionibus reus fiat. Iudices quoque haec forma contineat, ut, si quis profano ritui deditus templum uspiam vel in itinere vel in urbe adoraturus intraverit, quindecim pondo auri ipse protinus inferre cogatur nec non officium eius parem summam simili maturitate dissolvat, si non et obstiterit iudici et confestim publica adtestatione rettulerit. Consulares senas, officia eorum simili modo, correctores et praesides quaternas, apparitiones illorum similem normam aequali sorte dissolvant*. Dat. VI kal. mart. Mediolano Tatiano et Symmacho cons. (391 febr. 24). Preziosa la traduzione francese della costituzione offerta da CHASTAGNOL, *Le Bas-Empire*, 163-164.

il 390 si trovava a Milano, da dove la costituzione risulta *data*⁵⁴, compare, infatti, il terzo significato rilevato da Heumann e Seckel, ossia quello di *norma* in senso materiale. Collocata nel titolo *De paganis, sacrificiis, et templis*, la costituzione vieta i riti sacrificali pagani, l'accesso ai templi e il culto di *simulacra*⁵⁵. Il divieto riguarda anche i *iudices* che sono vincolati all'osservanza della *forma* (*forma* – si noti – non *norma*), che qui sta per disposizione imperiale, e in caso di violazione del precetto sono tenuti al pagamento di una multa elevata (15 libbre d'oro). Pari responsabilità e medesima sanzione incombono sui membri dell'*officium* se non interverranno per impedire al giudice l'illecita condotta e ometteranno di denunciarlo immediatamente (*confestim*) con *publica adtestatio*⁵⁶. Segue la previsione di multe di diverso importo, proporzionate al rango, per altri funzionari (*consulares, correctores, praesides*) che non rispettino il divieto e per gli *officia* e il personale subalterno (*apparitiones*) responsabili di omissione di atti dovuti (ossia degli obblighi di vigilanza e di segnalazione). Ed è a proposito degli *apparitores* che ricorre la frase *similem normam aequali sorte dissolvant*, ove *norma* non significa regola o simili, ma somma, più precisamente l'importo della multa che essi devono pagare in misura uguale a quella dovuta dai *correctores* e dai *praesides*, secondo il criterio che informa l'intera disciplina sanzionatoria dettata dall'imperatore.

Infine, l'unica Novella post-teodosiana in cui ricorre *norma* è la Nov. Maior. 6.3, particolarmente interessante ai fini del presente studio poiché in essa compare l'espressione, assente nel Codice di Teodosio II, *secundum normam veteris iuris*⁵⁷. La lunga *Novella*, datata 26 ottobre 458, disciplina la posizione successoriale di vergini consacrate e vedove, come si desume già dal titolo *De sancti-*

54 Attribuiscono la paternità di CTh. 16.10.10 a Teodosio I, GAUDEMET, *La condemnation*, 254; FARGNOLI, *Sulla «caduta senza rumore»*, 181-182, ai quali si rinvia altresì per i profili palinogenetici. Vd. anche DE GIOVANNI, *Chiesa e Stato*, 128 n. 79.

55 Sul provvedimento vd. le acute osservazioni di NOCERA, *Cuis regio eius religio*, 317 n. 24. In tema, vd. anche BUCCI, *Intolleranza ellenica e libertà romana*, 376 ss., in part. 394 con riferimento a CTh. 16.10.10. Gli aspetti sanzionatori sono descritti da DE GIOVANNI, *Chiesa e Stato*, 138; MARAGNO, *Punire e sorvegliare*, 536-538.

56 Sulla diversità di rango tra *consulares, correctores* e *praesides*, vd. DE MARTINO, *Storia V*, 326-327 e n. 42, con espresso richiamo di CTh. 16.10.10.

57 Nov. Maior. 6.3: Imp. Leo et Maiorianus AA. Basilio p(raefecto) p(raetori)o. [...] *Cum itaque in matrimonium nuptias secuta convenerit, exhereditatio illi ob hoc a parentibus veniens aut sola Falcidia quantitas relicta non noceat, sed scriptis heredibus vel suis in virilem portionem vel extraneis in dimidiam tamquam praeterita secundum normam veteris iuris adcreseat. Digna siquidem tali praemio et successione censenda est, quae procreationem liberorum professa generositatem familiae suae ab interitu nititur vindicare.* [...] Dat. VII kal. nov. Rav(ennae) D. n. Leone et Maioriano AA. cons.

monialibus vel viduis et de successionibus earum. Nel § 3, dopo avere descritto il fenomeno di donne vergini non per scelta ma, sovente in giovane età, per pressione dei genitori – i quali avevano interesse a non dovere costituire la dote o a diseredarle per concentrare la ricchezza familiare sugli altri figli – Maioriano stabilisce che esse non possano essere consacrate prima dei quarant’anni. Inoltre, viene loro concessa la *licentia nubendi* qualora, divenute libere dalla potestà parentale, dopo la morte dei genitori vogliano retrocedere dal voto di castità e unirsi in matrimonio. Infine, per incentivare le *nuptiae* e la procreazione⁵⁸, esse non sono considerate sacrileghe e si dispone che un’eventuale disposizione testamentaria a loro sfavorevole *non noceat*⁵⁹. A questo punto viene richiamata la *norma* del *ius vetus*⁶⁰, secondo la quale se l’erede pretermesso è un *heres suus et necessarius*, egli ottiene la quota virile (*in virilem portionem*), cioè una quota uguale a quella degli altri coeredi; se, invece, gli eredi istituiti sono *extranei*, il pretermesso riceve la metà dell’eredità (*in dimidiam*). *Norma* indica dunque una regola successoria di età classica – consolidata dalla tradizione e fatta propria dalla cancelleria – che, nella fattispecie, viene applicata quale *praemium* alla donna che si sia dimostrata meritevole per la scelta di procreare (*procreatio-nem liberorum professa*).

Il ventaglio di accezioni del termine *norma* restituito dalle fonti giuridiche esaminate conferma la sua flessibilità semantica nel lessico tardoantico, su cui si tornerà in sede di considerazioni conclusive, previa verifica del suo impiego nelle fonti letterarie.

5. *Norma* nelle fonti letterarie: un breve *excursus*

Norma è una parola che fa la sua comparsa nella lingua latina ben prima dell’età tardoantica. Nelle fonti letterarie, individuate tramite il database della *Library of Latin Texts*, le prime attestazioni risalgono all’età tardo repubblicana come termine prevalentemente utilizzato, in specie nei testi gromatici o,

58 Sulla finalità demografica del provvedimento, vd. MANFREDINI, *Natalità*, 528-529 e la bibl. ivi citata in n. 57. Cfr. DESANTI, *Sul matrimonio di donne consacrate*, 280, con ulteriore bibl., alla quale si rinvia per un esame approfondito della novella e del suo collegamento con il pensiero dei Padri della Chiesa (278-281). Recentemente vi è tornata PEZZATO, *Si sanctitas*, 144-145.

59 Con testuale riferimento alla diseredazione oppure al fatto che alla donna sia lasciata soltanto la quota della Falcidia. Su tali profili, vd. VOCI, *Diritto ereditario*, 202.

60 A partire da questa espressione e simili, di cui sono date diverse evidenze testuali, WIELING, *Iniusta lex*, 386, ha tratteggiato l’orientamento conservatore della legislazione di Maioriano, che sovente rimanda ai costumi e alle leggi dei tempi passati, giudicati migliori, nel tentativo di rafforzare la potenza dell’impero attraverso «wohldurchdachte Gesetze».

comunque, tecnici, nel suo significato etimologico di squadra del carpentiere, impiegata per verificare la correttezza delle linee⁶¹ – il che non è affatto sorprendente; frequente è, poi, l'impiego in senso traslato di *norma* a indicare la regola di vita, di condotta morale o conforme ai precetti religiosi, di cui si dà qualche esempio nella nota sottostante⁶².

I molteplici significati che il termine *norma* presenta nelle fonti letterarie, mostrano un percorso evolutivo semantico che muove dal concreto, per designare uno strumento tecnico, all'astratto attraverso uno slittamento metaforico che conduce, in specie nella riflessione stoica, mediata a Roma da Cicerone, a un valore epistemologico e filosofico del vocabolo e, ancora, a identificare la *norma* con la misura della condotta morale. Nella letteratura cristiana la dimensione assiologica si rafforza. L'ambito di impiego del termine, dunque, si amplia progressivamente, ma conserva il nucleo originario di criterio di 'rettezza' applicato dapprima alla realtà materiale, successivamente all'agire della persona.

Invece, precedenti di un uso in senso strettamente o latamente giuridico risultano molto rari.

Di particolare interesse sono alcune testimonianze ciceroniane, ben note e studiate da cultori di diverse discipline, ove per la prima volta si riscontra l'impiego del termine *norma* in locuzioni che attengono alla normatività.

61 Cfr., ad esempio, Vitruv. *Arch.* 7, 3, 5: *Coronis explicatis parietes quam asperrime trullissentur, postea autem supra, trullissione subarescente, deformeret derectioes harenati, uti longitudines ad regulam et ad lineam, altitudines ad perpendicularum, anguli ad normam respondentes exigantur [...]; Plin. NH 7, 198: [...] normam autem et libellam et tornum et clavem Theodorus Samius, mensuras et pondera Phidon Argivus aut Palamedes, ut maluit Gellius [...]; Hygin. *grom. Cond. agr.* (Thulin 80, 7-11): *Virginum quoque Vestalium et sacerdotum quidam agri vectigalibus redditus sunt locatim. Quorum agrorum formae, ut comperi, plerumque habent quendam modum adscriptum: sed in his extremis lineis comprehensae sunt formae sine ulla quidem norma rectoque angulo.**

62 Come regola di vita e di condotta vd., ad esempio, Cic. *Pro Mur.* 3: *Et primum M. Catoni vitam ad certam rationis normam derigenti et diligentissime perpendenti momenta officiorum omnium de officio meo respondebo. [...]; Val. Max. 4, 5: M'. autem Curius, exactissima norma Romanae frugalitatis idem que fortitudinis perfectissimum specimen, Samnitium legatis agresti se in scamno adsidentem foco e que ligneo catillo cenantem – quales epulas apparatus indicio est – spectandum praebebat; Val. Max. 8, 15, 6: Ac ne Q. quidem Scaeuolae, quem L. Crassus in consulatu collegam habuit, gloria parum inlustris, qui Asiam tam sancte et tam fortiter obtinuit, ut senatus deinceps in eam provinciam ituris magistratibus exemplum atque normam officii Scaeuolam decreto suo proponeret. Per l'influenza della morale cristiana sulla *norma vivendi*, vd. Aug. *De moribus cathol. et de moribus Manich.* 1, 24, 44: *Quae norma vivendi, ut docuimus, utriusque Testamenti auctoritate roboratur.* Nel senso di equivalente al precetto religioso, vd. Hier. *Adv. Iovin.* 1, 25: *Nec mirum si Olda uxor Sellum prophetissa consulatur [Al. consolatur] ab Iosia rege Iudae, iam captivitate vicina, et ira Domini stillante super Ierusalem: cum haec norma sit Scripturarum, ut deficientibus viris sanctis, mulieres in virorum laudentur opprobria.**

Nel *De legibus*, Cicerone riporta due *leges de sepulcris* raccolte nelle XII Tavole: la prima, per prevenire incendi, vieta di «accostare il rogo o un tumulo più di 60 piedi all'altrui casa senza autorizzazione del proprietario»; la seconda pone il divieto «di usucapione del vestibolo del sepolcro e del tumulo» a tutela dello *ius sepulcrorum*⁶³. Indipendentemente dal loro contenuto, ai fini della presente ricerca, rileva che in riferimento alle due *leges* l'Arpinate affermi che i precetti decemvirali certamente (*sane*) sono *secundum naturam, quae norma legis est*⁶⁴. Il contesto è senza dubbio giuridico, ma *norma legis* non sta a significare la prescrizione della legge delle XII Tavole. È la *natura*, piuttosto, ad essere *norma legis*: in altri termini, la *natura* costituisce la misura, il criterio (*norma*) della legge, nel caso specifico la legge delle XII Tavole⁶⁵.

Più vicina a un'accezione tecnico-giuridica è la ricorrenza in un passo del *De oratore* ove compare il sintagma *iuris norma* preceduto da *praescriptio* e seguito da *iudicis formula* e *leges*⁶⁶. Cicerone, rivolgendosi a Catulo – probabilmente

63 XII Tab. 10.9-10. La traduzione proposta tra virgolette uncinata è di CRIFÒ, *Lezioni*, 177.

64 Cic. Leg. 2, 61-62: *Duae sunt praeterea leges de sepulcris, quarum altera privatorum aedificiis, altera ipsis sepulcris cavet. Nam quod 'rogum bustumve novum' vetat 'propius sexaginta pedes adigi aedes alienas invito domino', incendium videtur arcere <vetat>. Quod autem 'forum', id est vestibulum sepulcri, 'bustumve usu capi' vetat, tuetur ius sepulcrorum. Haec habemus in XII, sane secundum naturam, quae norma legis est. Reliqua sunt in more: funus ut indicatur si quid ludorum, dominusque funeris utatur accenso atque lictoribus, [62] honoratorum virorum laudes in contione memorentur, easque etiam <et> cantus ad tibicinem prosequatur, cui nomen neniae, quo vocabulo etiam <apud> Graecos cantus lugubres nominantur.* Nel passo si prospetta una contrapposizione tra ciò che è *secundum naturam* e ciò che è *mos*. V. il commento di POTHIER, *Le Pandette*, 88, al quale si rinvia altresì per il controverso significato di *bustum* (97-98) e per l'acuta precisazione che la legge in questione doveva applicarsi agli edifici rustici sia perché la distanza prescritta di 60 piedi tra *rogum et bustum* e abitazioni private non era adatta in ambito urbano sia per il divieto di seppellire i cadaveri entro il pomerio. Sul testo, sotto diversi profili, vd. MAYER-MALY, *Studien*, 257-258; COSTA, *Cicerone* I, 18 e n. 1 nonché 24 e n. 2 (sul rapporto *natura - lex - ius civile*), 109 e n. 8 (sull'iusucapibilità dei sepolcri e delle aeree circostanti, *res religiosas*), 371 e n. 4 (a proposito dei *lictors*); DYCK, *A Commentary*, 409; FONTANELLA, *Politica e diritto naturale*, 13. Da ultimo, *XII Tabulae*, 710-711.

65 Cfr. Cic. Leg. 1, 44: *Quodsi tanta potestas est stultorum sententiis atque iussis, ut eorum suffragii rerum natura vertatur, cur non sanciant ut quae mala perniciosaeque sunt, habeantur pro bonis et salutaribus? Aut <cur> cum ius ex iniuria lex facere possit, bonum eadem facere non possit ex malo? Atqui nos legem bonam a mala nulla alia nisi natura<e> norma dividere possumus. Nec solum ius et <in>iuria natura diiudicatur, sed omnino omnia honesta et turpia. Nam, <ut> communis intellegentia nobis notas res eff<e>cit easque in animis nostris inchoavit, honesta in virtute ponuntur, in vitiis turpia.* Sul carattere normativo della *natura* nel passo ciceroniano, vd. WALDSTEIN, *Saggi*, 73.

66 Cic. Orat. 2, 178: *Haec properans ut et apud doctos et semidoctus ipse percurro, ut aliquando ad illa maiora veniamus: nihil est enim in dicendo, Catule, maius, quam ut faveat oratori is, qui*

Quinto Lutazio Catulo, console e amico dell'Arpinate – nel discorrere della forza persuasiva dell'*ars oratoria*, sostiene che l'efficacia dell'orazione del retore risiede nella capacità di influenzare i giudici, suscitando in loro passioni capaci di orientarne la decisione, anziché farli guidare dalla verità, da una prescrizione, dalla norma giuridica, dalla *formula* o dalle leggi⁶⁷. In altre parole, niente è più importante per l'oratore della manipolazione emotiva dell'uditorio. *Iuris norma* costituisce, pertanto, uno dei criteri razionali, precisamente la regola giuridica, su cui in sede processuale dovrebbero basarsi i giudizi, ma che ha invero una debole forza persuasiva⁶⁸.

Dopo un lungo iato temporale, *legis norma* torna nel linguaggio dei Padri della Chiesa. Ne abbiamo esempio in due brani di Agostino. Nel primo, tratto dall'opera antipelagiana comunemente chiamata *Contra Iulianum opus imperfectum*, Agostino sostiene che prima della legge scritta, come quella mosaica, nell'uomo era radicato un istinto morale naturale che suggeriva per la *probitas vitae* ciò che è giusto o sbagliato⁶⁹. Nel sintagma *legis norma*, ivi ricorrente, *norma* è intesa come regola morale della legge che alloggia nella coscienza individuale sia degli ebrei sia dei pagani, come quella, espressa in forma negativa, di

audiet, utique ipse sic moveatur, ut impetu quodam animi et perturbatione magis quam iudicio aut consilio regatur: plura enim multo homines iudicant odio aut amore aut cupiditate aut iracundia aut dolore aut laetitia aut spe aut timore aut errore aut aliqua permotione mentis quam veritate aut praescripto aut iuris norma aliqua aut iudici formula aut legibus. Sul passo, tra altri, vd. TALAMANCA, *Il riordinamento*, 176 e 177 n. 435, il quale ipotizza che nell'allusione alla *iuris norma aliqua* possa cogliersi «un implicito accenno alle *legis actiones*».

67 Sull'importanza dell'elemento emozionale nello strumentario degli oratori romani sulla base del passo di Cicerone, vd. GRILLO, *Cicero's De Provinciis*, 141 e, ancor più recentemente, SORKA, *Veritatem esse quarendam*, 156.

68 Sul rapporto tra retorica e diritto si vedano le pagine significative dedicate al tema da CRIFÒ, *Lezioni*, 200-207, che muovono dal dialogo tra L. Licinio Crasso e Marco Antonio nel *De oratore*, i quali sostenevano due opposte visioni circa l'importanza della conoscenza del diritto per l'oratore. Nel dibattito tra i due, Cicerone definisce il giurista che non sia esperto di retorica un «*auceps syllabarum*» (*Orat.* 1, 236), espressione ripresa dalla cancelleria tardoimperiale in C. 2.57.1. Su tale questione intertestuale, vd. LANTI, *Formula*, 75-76. In generale, nell'ampia bibliografia sul tema del rapporto tra diritto e retorica vd., per tutti, il primo capitolo di Voss, *Recht und Rhetoric*, e, più di recente, la seconda sezione del volume *Le strutture nascoste*, a cura di D. Mantovani.

69 Il debito verso la dottrina stoica del diritto naturale, veicolata in Roma da Cicerone (in proposito vd. SOLIDORO, *La tradizione* II, 17) e ampiamente circolata tra i giuristi dell'età dei Severi, dalle cui opere sono massimamente tratti i frammenti raccolti nel Digesto, fino a influire sulla cultura giuridica occidentale, è ben riconoscibile. Il substrato comune è dato dall'idea dell'esistenza di una legge naturale eterna, stabilita dalla divinità e presente in tutti gli esseri umani. In merito all'influenza del giusnaturalismo ciceroniano sulla patristica vd., con espresso riferimento a Lact. *Div. Inst.* 6, 8, CERAMI, *Recta ratio*, 964.

«non fare al prossimo niente di ciò che non volesse subire»⁷⁰. Il secondo testo, *Sermo* 51, 18, riporta diversi casi di adozione, ricordati nelle Sacre Scritture, a cominciare da quelle volute da donne sterili che imponevano ai mariti – i quali, nell’esecuzione dell’*officium*, *adulterium non committebant* – di generare con proprie schiave figli poi destinati all’adozione. Segue l’esempio di Mosè, adottato dalla figlia del faraone. Subito dopo è descritta l’assenza di leggi scritte e formalizzate (*iuris formulae*) nel contesto mosaico e si spiega che nell’antico mondo ebraico l’*arbitrium voluntatis* del singolo sostituiva la norma di legge⁷¹. È evidente che qui *norma legis* non è la norma imperiale, ma quella della legge dei giudei che – si vuole dimostrare – conoscevano il *ius adoptionis* pur in mancanza nelle sante Scritture dell’*adoptionis verbum*⁷².

Con accezione propriamente tecnica, infine, è attestata la locuzione *secundum normam militaris iuris* in Vegezio⁷³, il quale mostra un’attenzione «tutt’altro che rapsodica» per gli aspetti giuridici⁷⁴.

La breve rassegna conferma, in ultima analisi, la scarsa frequenza nelle fonti letterarie dell’uso di *norma* in contesti riconducibili all’ambito giuridico. Tuttavia, gli impieghi letterari possono aver influito sulla ricezione del termine nel lessico della cancelleria tardoimperiale. Occorrerà tenerne conto nell’individuazione delle ragioni sottese alla sua improvvisa comparsa nelle costituzioni a partire dal IV secolo d.C.

6. Considerazioni conclusive

L’indagine condotta consente di delineare il profilo lessicale e semantico del termine *norma* nelle fonti giuridiche tardoantiche di IV e V secolo. Appare, in primo luogo, evidente la notevole discontinuità rispetto alla tradizione giu-

70 Aug. *C. Iul. opus imp.* 2, 151: [...] *Legis autem normam, quantum ad vitae probitatem respicit, proprius unicuique suggerebat affectus, videlicet ut nihil tale inferret proximo, quale perpeti noluisset* [...].

71 Aug. *Sermo* 51, 18: [...] *Non erant quidem ipsae iuris formulae quae sunt modo: sed arbitrium voluntatis pro norma legis habebatur; sicut et alio loco dicit Apostolus, quia Gentes legem non habentes, naturaliter quae legis sunt faciunt* [...].

72 Suonano quasi come un’anticipazione della teorizzazione moderna del criterio ermeneutico del ‘nome’ e della ‘cosa’ le parole successive: *Quasi vero quidquam interest quo vocabulo appelletur, cum res ipsa sit* [...].

73 Veget. *De re milit.* 2, 4, 3: [...] *Quapropter ordinationem legionis antiquae secundum normam militaris iuris exponam.* [...].

74 Le parole riportate sono di GIUFFRÈ, *La letteratura «de re militari»*, 285 n. 86, il quale rimarca altresì l’impiego da parte dello scrittore della terminologia *ius militare* utilizzata, tuttavia, «in contesti impropri» (292 n. 23).

risprudenziale classica: dalla totale estraneità del vocabolo nel linguaggio dei giuristi alla sua presenza, seppur limitata e con una pluralità di significati, nelle costituzioni imperiali a partire da Costantino⁷⁵.

Le varie accezioni del lessema sono riconducibili a tre nuclei fondamentali corrispondenti a: (unità di) misura, dimensione (CTh. 8.5.17; CTh. 12.6.21; CTh. 13.11.2); regolamento giuridico (di matrice giurisprudenziale in Fragm. Vat. 287 e con riferimento al *ius vetus* in Nov. Maior. 6.3; nel senso di contenuto di una disposizione imperiale *data* o precedente in CTh. 6.22.8; CTh. 6.26.9; CTh. 6.27.3; CTh. 7.4.30; CTh. 7.21.3; CTh. 7.22.11; CTh. 10.10.34; CTh. 16.5.58; somma (CTh. 6.10.10).

Il quadro che emerge è quello di un termine polisemico, ma non privo di coerenza interna. In tutte le sue accezioni, infatti, *norma* rinvia a un nucleo semantico stabile riconducibile all'idea di misura, criterio o regola, declinato di volta in volta in senso materiale, amministrativo o giuridico. Ne risulta un vocabolo capace di adattarsi alle esigenze del lessico giuridico tardoimperiale e alle sue stratificazioni. A variare sono, piuttosto, il grado di astrazione e l'ambito di applicazione.

La provenienza delle dodici *constitutiones* tradite dal Codice Teodosiano non consente di formulare alcuna ipotesi in proposito a un'eventuale origine nell'una o nell'altra parte dell'impero dell'uso di *norma* da parte della cancelleria: infatti, cinque sono date in occidente, sette in oriente.

Il confronto con le fonti letterarie, pur nella sua brevità, ha invece contribuito a chiarire ulteriormente il profilo semantico di *norma*. In tali fonti, il termine appare già dotato di una gamma di significati che vanno dalla designazione di uno strumento tecnico alla definizione di una regola di condotta, morale o religiosa. Particolarmente rilevanti, ai fini dell'indagine, sono le rare attestazioni nei testi ciceroniani e patristici, in cui *norma* è utilizzata per indicare un criterio o una regola, senza tuttavia assumere il valore giuridico che caratterizza il suo impiego nella gran parte delle costituzioni tardoimperiali.

75 *Norma* non sostituisce *regula* (vd. *supra* n. 10), termine preferito dai giuristi e poi da Giustino, ma viene spesso utilizzata nel linguaggio della cancelleria tardoimperiale in senso sinonimico. Basti confrontare le accezioni di *norma* ricostruite nel testo con alcuni esempi di impiego di *regula* nel Codice Teodosiano e nelle Novelle post-teodosiane: CTh. 2.7.2.1 (a. 327): *constitutionis regulam*; CTh. 11.39.1 (a. 325): *regulam iuris*; Nov. Theod. 8 (a. 439): *legis regula*; Nov. Theod. 10.1.4 (a. 439): *legis istius regulas*; Nov. Theod. 16 (a. 439): *legum regulis*; Nov. Maior. 7.11 (a. 458): *regula iuris antiqui*; Nov. Anth. 3 (a. 468): *iuris regulam*. L'equivalenza semantica è esplicitamente dichiarata da Porph. 2, 15, 10: *Normam pro regula dixit*. I due termini si trovano accostati in un contesto teologico in Tert. Marc. 1, 9: *si ita est, ecquid tibi uidetur iusta ratione defendi, ut ad normam et formam et regulam certorum probentur incerta?* Tra *norma* e *regula* qui si inserisce il termine *forma* che compare anche in CTh. 16.10.10, su cui vd. *supra* 25 s.

Rimangono da comprendere le ragioni della comparsa improvvisa del termine *norma* nel linguaggio della cancelleria imperiale tardoantica, cui si contrappone l’assenza nel linguaggio dei giuristi. Individuare i fattori che possono averne determinato l’emersione è operazione che rischia di rivelarsi vana, ma è difficile credere a una mera casualità.

Si può infatti notare, in primo luogo, che quella che rappresenta una novità terminologica riflette un mutamento profondo nel sistema delle fonti di produzione del diritto, segnato dal passaggio dal modello classico casistico-giurisprudenziale, in cui *regula* è il termine preferenziale, al modello postclassico autoritativo-legislativo, in cui il baricentro si è spostato dai giuristi all’imperatore, la cui volontà normativa si indirizza progressivamente verso disposizioni generali. Il termine *norma*, con il suo retroterra semantico di ‘misura’, ‘criterio’ e ‘modello’, appare particolarmente idoneo a esprimere tale esigenza, consentendo di designare non soltanto un precetto, ma anche un parametro cui conformarsi.

Particolarmente rilevante è il progressivo slittamento di *norma* dal concreto all’astratto, da strumento tecnico (la squadra) a criterio di rettitudine, fino a regola morale e, in ambito cristiano, a principio di verità religiosa. Tale processo apre la via a una contaminazione che favorisce l’impiego di *norma* nei testi giuridici tardoantichi per indicare regole e precetti giuridici. Con l’ingresso dell’etica nel diritto, attestato in specie a partire dall’età severiana, si registra un’ulteriore espansione del campo semantico del termine in ambito normativo. *Norma* viene così a configurarsi come punto di raccordo tra diritto, etica e religione, riflettendo la progressiva integrazione di tali sfere nella tarda antichità.

L’influenza della cultura stoica, che nel corso dei secoli rappresenta un elemento fondante della civiltà giuridica, in particolare attraverso la diffusione delle opere ciceroniane, e l’influsso delle dottrine patristiche possono aver favorito, presso i funzionari della cancelleria imperiale addetti alla redazione dei testi legislativi, il recupero del termine *norma* da tale patrimonio linguistico, al fine di arricchirne il vocabolario giuridico. Né va trascurata la possibile influenza della retorica: gli estensori delle costituzioni imperiali erano spesso formati nelle scuole di retorica, dove l’uso di varianti lessicali e di termini con differenti sfumature semantiche costituiva una rilevante risorsa stilistica. Il che conferma il ruolo della cancelleria imperiale nella trasformazione del lessico giuridico. Tuttavia, la coerenza degli usi suggerisce che non si tratti soltanto di un fenomeno stilistico.

L’improvvisa comparsa di *norma* nelle costituzioni imperiali, più che un fatto casuale, appare come il risultato di una convergenza di fattori: l’evoluzione semantica del termine nelle fonti letterarie, l’influenza della cultura filosofica e cristiana, le esigenze pratiche dell’amministrazione imperiale e il mutamento delle fonti di produzione del diritto.

In tale prospettiva, l'indagine ha consentito di restituire al termine *norma* una rilevanza che la tradizione degli studi aveva in parte sottovalutato⁷⁶. Lungi dall'essere una presenza marginale o 'ancillare', *norma*, nonostante la relativa frequenza di impiego, appare, al contrario, termine pienamente integrato nel linguaggio della cancelleria tardoimperiale.

Bibliografia

ARCHI G.G., *Donazione*, in *Scritti di diritto romano II, Studi di diritto privato 2*, Milano 1981, 973-1026 (= v. *Donazione (dir. rom.)*, in *Enc. dir. XIII*, Varese 1964, 930-955).

ARCHI G.G., *Il classicismo di Giustiniano*, in *Giustiniano legislatore*, Bologna 1970, 151-179 (= RHD 46 [1968] 570-601).

BAENA-SIERRA J.A., *Las sanciones relativas al cursus publicus en el Código Teodosiano*, Granada 2017.

BASSANELLI SOMMARIVA G., *Brevi considerazioni su CTh. 9,7,1*, AARC 7, Napoli 1988, 309-323.

BERGER A., *Encyclopedic Dictionary of Roman Law*, Philadelphia 1980 (repr. 1991).

BETTI E., *Diritto romano I, Parte generale*, Padova 1935.

BIANCHI P., *Iura-leges. Un'apparente questione terminologica della tarda antichità*, Milano 2007.

BUCCI O., *Intolleranza ellenica e libertà romana nel libro XVI del Codice Teodosiano*, AARC 6, Città di Castello 1986, 363-417.

CAIMI J., *Burocrazia e diritto nel De magistratibus di Giovanni Lido*, Milano 1984.

CAÑIZAR PALACIOS J.L., *Integritas vs ambitus en la frontera*, in *Frontiere della romanità nel mondo tardo antico. Appartenenza, contiguità, alterità. Trasformazione e prassi*, AARC 21, Napoli 2016, 81-104.

CARRIÉ J.-M., *Du sommet à la base et retour : les circuits de la fiscalité tardoimpériale*, in *Poteri centrali e poteri periferici nella tarda antichità. Confronti conflitti*. Atti della giornata di studio (Messina 5 settembre 2006), a cura di L. Di Paola e D. Minutoli, Firenze 2007, 51-66.

CARRIÉ J.-M. - FREU C., *Les métiers et leur organisation dans l'Antiquité Tardive*, in *Mestieri e professioni della tarda antichità. Organizzazione lessico norme*, AARC 23, Napoli 2019, 7-79.

⁷⁶ L'esigenza di studiare il linguaggio legislativo, emerge con chiarezza in CRIFÒ, *Centralità*, 127, rilevando come «nelle poco meno che 800 pagine della seconda edizione della *Spätantike* di Alexander Demandt ben poco si parli di 'letteratura giuridica' (20 righe) ... del linguaggio legislativo (6 righe) ... della disciplina dell'insegnamento (poco righe)».

- CERAMI P., *Recta ratio e iustorum iniustorumque distinctio nel De legibus di Cicerone*, in *Fides, humanitas, ius. Studi in onore di Luigi Labruna II*, a cura di C. Cascione e C. Masi, Napoli 2007, 963-972.
- CÉRATI A., *Caractère annonaire et assiette de l’impôt foncier au Bas-Empire*, Paris 1975.
- CHASTAGNOL A., *Le Bas-Empire*, Paris 1991.
- COSTA E., *Cicerone giureconsulto I*, Roma 1964 (ed. an.).
- CRIFÒ G., *Centralità del diritto nella esperienza della Tarda Antichità*, in *Trent’anni di studi sulla Tarda Antichità: bilanci e prospettive*. Atti del Convegno internazionale (Napoli, 21-23 novembre 2007), a cura di U. Criscuolo e L. De Giovanni, Napoli 2009, 119-153.
- CRIFÒ G., *Lezioni di storia del diritto romano*, Bologna 2010⁵.
- CUNEO P.O., *Codice di Teodosio, codice di Giustiniano. Saggio di comparazione su alcune costituzioni di Costantino e Licinio*, AARC 14, Napoli 2003, 265-322 (= SDHI 68 [2002] 265-317).
- CUNEO P.O., Rec. di BAENA-SIERRA J.A., *Las sanciones relativas al cursus publicus en el Código Teodosiano* (Granada 2017), Interpretatio Prudentium 5.1 (2020) 269-278.
- CURIR D., *Donatio. Origine e sviluppo di una nozione*, Torino 2024.
- DE FILIPPI M., *Fragmenta Vaticana. Storia di un testo normativo*, Bari 2012³.
- DE GIOVANNI L., *Chiesa e Stato nel Codice Teodosiano. Alle origini della codificazione nei rapporti Chiesa-Stato*, Napoli 2000⁵.
- DE MARTINO F., *Storia della costituzione romana V*, Napoli 1975.
- DELMAIRE R., *Largesses sacrées et res privata. L’aerarium impérial et son administration du IV^e au VI^e siècle*, Rome 1989.
- DESANTI L., *Sul matrimonio di donne consacrate a Dio nel diritto romano cristiano*, SDHI 53 (1987) 270-296.
- DI PAOLA L., *Il cursus publicus in età tardoantica. Storia di un servizio di stato tra conservazione e mutamento*, AnTard 24.1 (2016) 57-80.
- Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots*, tirage de la 4^e édition, Paris 2001.
- DURSI D., *Ricerche sulla donazione in diritto romano*, Napoli 2024.
- DYCK A. R., *A Commentary on Cicero, De legibus*, Ann Arbor 2004.
- ESCRIBANO PAÑO M.V., *Las posesiones de los heréticos en Codex Theodosianus XVI: la normativa*, in *Mestieri e professioni della tarda antichità. Organizzazione lessico norme*, AARC 23, Napoli 2019, 703-735.
- FARGNOLI I., *Sulla «caduta senza rumore» delle Olimpiadi classiche*, in *Diritto, religione, politica. Temi di legislazione imperiale tra Decio e Teodosio I*, Milano 2023, 161-191 (= RIDA 50 [2003] 119-154).

- FASCIONE L., *Barbari e lavoro della terra in Occidente da Teodosio I (382) a Odoacre (476)*, Historia et ius (2017) < https://www.historiaetius.eu/uploads/5/9/4/8/5948821/fascione_11.pdf >.
- FONTANELLA F., *Politica e diritto naturale nel De legibus di Cicerone*, Roma 2012.
- FORCELLINI AE., *Totius Latinitatis Lexicon* III, consilio et cura Jacobi Facciolati, Patavii 1805.
- FUENTESECA M., *El colonus y el impuesto territorial*, RIDROM 9 (2012) 28-106.
- GAUDEMET J., *La condamnation des pratiques païennes en 391*, in *Études de droit romain* I, Napoli 1979, 253-258 (= *Epektasis. Mélanges patristique offerts au cardinal Jean Daniélou*, a cura di J. Fontaine e C. Kannengiesser, Paris 1972, 597-602).
- GIGLIO S., *Caput come persona nella legislazione imperiale*, AARC 17.2, *In onore di Giuliano Crifò*, Roma 2010, 795-847.
- GIUFFRÈ V., «*Iura*» e «*arma*», in *Lecture e ricerche sulla "res militaris"* II, Napoli 1996, 383-508 (= «*Iura*» e «*arma*». *Intorno al VII libro del Codice Teodosiano*, Napoli 1983).
- GIUFFRÈ V., *La letteratura «de re militari»*, in *Lecture e ricerche sulla "res militaris"* II, Napoli 1996, 221-288 (= *La letteratura «de re militari». Appunti per una storia degli ordinamenti militari*, Napoli 1974).
- GRILLO L., *Cicero's De Provinciis consularibus Oratio*, Oxford 2015.
- HARKE J.D., *Utilitas Costantiniana, Privatrechtsgesetzgebung am Beginn des vierten Jahrhunderts*, Berlin 2021.
- HEUMANN H.G. - SECKEL E., *Handlexikon zu den Quellen des römischen Rechts*⁹, Jena 1926.
- HUEDEMAN E.E., *Storia del servizio postale romano durante l'epoca imperiale*, in *Biblioteca di Storia economica*, 6.1, diretta da V. Pareto, Milano 1929, 433-585.
- HUMBERT G., *Essai sur les finances et la comptabilité publique chez les Romains* II, Paris 1886.
- HUMBERT G., *Saggio sulle finanze e sulla contabilità pubblica presso i Romani*, in *Biblioteca di storia economica* 5.1, diretta da V. Pareto, Milano 1921, 1-320.
- KAISER W., *Collectio Gaudenziana und Textkritik des Codex Iustinianus*, ZSS 132 (2015) 201-298.
- KARLOWA O., *Römische Rechtsgeschichte* I, Leipzig 1885.
- KOLB A., *Transport und Nachrichtentransfer im römischen Reich* (Klio. Beiträge zur Alten Geschichte, Beihefte Neue Folge, Bd. 2), Berlin 2000.
- KRÜGER P., *Beiträge zum Codex Theodosianus* I, ZSS 34 (1913) 1-12 (ora tradotto da S. Tarozzi con aggiunte e note di D. Liebs con il titolo: I. *Contributi per lo studio del Codice Teodosiano*. < https://www.ravenna-capitale.it/images/libri_per_ricerca/studi_tradotti/Krueger_I.pdf >.

- LANTI L., *Formula nelle fonti tardoantiche. A margine di una rilettura di C. 2.57.1*, Jus-Online (2025) 56-104.
- Le strutture nascoste della legislazione tardoantica*, a cura di D. Mantovani, Bari 2019.
- LIEBS D., *Die Jurisprudenz im spätantiken Italien (260-640 n. Chr.)*, Berlin 1987.
- MANCINELLI A., *Sul centralismo amministrativo di Teodorico. Il governo della Spagna in età ostrogota*, AARC 13, Napoli 2001, 217-263.
- MANFREDINI A.D., *Natalità e legislazione tardoimperiale*, AARC 8, Napoli 1990, 517-533.
- MANTOVANI D., *Sulle tracce dei rescripta richiesti da privati nella tarda antichità*, *Tesseræ iuris* 1.1 (2020) 9-46.
- MARAGNO G., *‘Punire e sorvegliare’. Sanzioni in oro imperatori burocrazia*, Napoli 2020.
- MARQUARDT J., *Römische Staatsverwaltung* II, Leipzig 1884².
- MAYER-MALY T., *Studien zur Frühgeschichte der usucapio* II, ZSS 78 (1961) 221-276.
- MINIERI L., *Excepta annona limitaneorum. Una riflessione sulla condizione dei limitanei in età tardoantica*, in *Frontiere della romanità nel mondo tardo antico. Appartenenza, contiguità, alterità. Trasformazione e prassi*, AARC 21, Napoli 2016, 333-354.
- MITCHELL S., *Horse Breeding for the Cursus Publicus in the Later Roman Empire*, in *Infrastruktur und Herrschaftsorganisation im Imperium Romanum*, Hrsg. A. Kolb, Berlin 2014, 246-261.
- NAVARRA M., *‘Utilitas publica - utilitas singulorum’ tra IV e V sec. d.C. Alcune osservazioni* in SDHI 63 (1997) 269-291.
- NOCERA G., *Cuis regio eius religio*, AARC 6, Città di Castello 1986, 303-339.
- NOETHLICH K.L., *Strukturen und Funktionen des spätantiken Kaiserhofes*, in *Comitatus. Beiträge zur Erforschung des spätantiken Kaiserhofes*, Hrsg. A. Winterling Hg., Berlin 1998, 13-49.
- ORESTANO R., *Norma statuita e norma statuyente. Contributo alle semantiche di una metafora*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica* 13.2 (1983) 313-350.
- PERGAMI F., *La legislazione di Valentiniano e Valente*, Milano 1993.
- PEZZATO E., *Si sanctitas inter eos sit digna foedere coniugali. Gli apporti patrimoniali alla moglie superstite in età tardoantica e giustiniana*, Bologna 2022.
- PHARR C., *The Theodosian Code and Novels and the Sirmondian Constitutions. A Translation with Commentary, Glossary, and Bibliograph*, Princeton 1952.
- PIGANIOL A., *La capitation de Dioclétien*, *Revue Historique* 176.1 (1935) 1-13.
- POTHIER R.G., *Le Pandette di Giustiniano VII*, Venezia 1836.
- PURPURA G., *I curiosi e la schola agentum in rebus*, AUPA 24 (1973) 165-273.

- RIEDLBERGER P., *Prolegomena zu den Spätantiken Konstitutionen: nebst einer Analyse der erbrechtlichen und verwandten Sanktionen gegen Heterodoxe*, Stuttgart 2020.
- ROTHENHÖFE P., *Unter den strengen Augen der Kaiser. Ein sextarium trisaugustum mit Kaiserinschrift vom Anfang des 5. Jahrhunderts*, AnTard 28 (2020) 289-296.
- SARGENTI M., *Contributo ai problemi della palingenesi delle costituzioni tardo-imperiali (Vat. Fr. 35 e CTh. 3.1.2)*, AARC 5, Perugia 1983, 311-328.
- SCHINDLER K.-H., *Justinians Haltung zur Klassik. Versuch einer Darstellung an Hand seiner Kontroversen entscheidenden Konstitutionen*, Köln-Graz 1966.
- SIRKS B., *Observations on the Theodosian Code: lex generalis, validity of Laws*, AARC 14, Napoli 2003, 145-153.
- SOLIDORO L., *La tradizione romanistica nel diritto europeo II, Dalla crisi dello ius commune alle codificazioni moderne. Lezioni*, Torino 2003.
- SORACI R., *Il curialato nella legislazione di Onorio*, AARC 13, Napoli 2001, 537-604.
- SORKA K., *Veritatem esse quarendam. Truth in the Roman civil process*, Warszawa 2023.
- SPERANDIO M., *La circolazione dei testi normativi tra Oriente e Occidente nel IV sec. d.C.: disposizioni costantiniane in tema di donazione nei Fragmenta Vaticana*, in *Per i cinquant'anni della "Costantiniana". Oriente e Occidente in dialogo*, AARC 26, Perugia 2025, 697-734.
- TALAMANCA M., *Il riordinamento augusteo del processo privato*, in *Gli ordinamenti giudiziari di Roma imperiale. Princeps e procedure dalle leggi giulie ad Adriano*. Atti del Convegno internazionale di diritto romano e del III Premio romanistico «G. Boulvert». Copanello 5-8 giugno 1996, a cura di F. Milazzo, Napoli 1999, 63-260.
- The Roman Imperial Court in the Principate and Late Antiquity*, ed. by C. Davenport and M. McEvoy, Oxford 2023.
- VACCA L., *Giustiniano fra volgarismo e classicismo*, KOINONIA 40 (2016), 69-87.
- VOCI P., *Diritto ereditario romano nell'età del tardoimpero II, Le costituzioni del V secolo*, in *Studi di diritto romano II*, Padova 1985, 177-275 (= SDHI 48 [1982] 1-125).
- VOCI P., *Tradizione, donazione, vendita da Costantino a Giustiniano*, in *Ultimi studi di diritto romano*, a cura di R. Astolfi, Napoli 2007, 1-70 (= IVRA 38 [1987] 72-142).
- VOGLER C., *L'or dans la circulation monétaire de l'Empire romain au IV^e siècle d'après les textes législatifs*, AARC 12, Napoli 1998, 137-182.
- VOSS W.E., *Recht und Rhetorik in den Kaisergesetzen der Spätantike. Eine Untersuchung zum nachklassischen Kauf- und Übereignungsrecht*, Frankfurt am Main 1982.
- WALDSTEIN W., *Saggi sul diritto non scritto*, Padova 2002.
- WIELING H., *Iniusta lex Maioriani*, RIDA 38 (1991) 385-420.
- XII Tabulae. Testo e commento II*, a cura di M.F. Cursi, Napoli 2018.

ZACHARIÄ VON LINGENTHAL K.E., *Zur Kenntniss des römischen Steuerwesens in der Kaiserzeit*, Mémoires de l'Académie impériale des sciences de St. Pétersbourg, 7^e série, 6.9 (1863) 1-24.

